

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017**  
**403/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 giugno 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, 237/00, recante "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato";
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, 173/04, recante "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana";
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori";
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 110/2012/S/gas, recante "Avvio di procedimento sanzionatori per violazioni di obblighi informativi in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale".

**FATTO:**

1. Con nota 15 settembre 2011 (prot. Autorità 23575), il Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme (BG) ha segnalato alcune criticità nella gestione del servizio di fornitura e distribuzione di gas di petrolio liquefatti (GPL), nella frazione Frasnadello, da parte della società concessionaria, L'Autogas Orobica S.p.a. (di seguito: Autogas Orobica o società).
2. Gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che, nei propri archivi, Autogas Orobica non risultava registrata come distributore di GPL nel territorio della frazione di Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme, hanno chiesto chiarimenti circa il servizio svolto e in merito alle ragioni per le quali non era stata comunicata l'attivazione dello stesso (nota 17 novembre 2011, prot. Autorità 29941).
3. La società, con nota 2 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 31721), ha comunicato:
  - di aver sottoscritto con il Comune di San Pellegrino Terme, in data 2 agosto 1994, una concessione di distribuzione, misura e vendita di GPL a favore dei clienti della frazione di Frasnadello, della durata di 15 anni;
  - in seguito alla scadenza della concessione, avvenuta nel 2009 e al mancato rinnovo della stessa, di aver gestito il servizio in attesa della completa realizzazione dell'estensione alla suddetta frazione della rete di distribuzione del gas naturale (metanizzazione);
  - che la gestione del servizio (fino al completamento della metanizzazione della frazione di Frasnadello) riguardava 49 clienti e i relativi contratti non contenevano vincoli di esclusiva.
4. Dall'analisi delle citate comunicazioni intercorse con gli Uffici dell'Autorità, emergeva il possibile inadempimento, da parte della società, agli obblighi di comunicare certi dati e informazioni relativi all'attività di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane (tra i quali il GPL), in violazione degli artt. 4 e 6, della deliberazione GOP 35/08 e dell'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione 237/2000 (il cui contenuto è stato riprodotto, per il successivo periodo regolatorio 2004/2008, nell'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e successivamente nell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08). In particolare, era emerso che la società svolgeva il servizio di distribuzione e fornitura di GPL in forza di una concessione, adottata dal Comune di San Pellegrino Terme il 2 agosto 1994, da eseguirsi per 15 anni a favore degli utenti della frazione di Frasnadello e che, tuttavia, non aveva mai provveduto a comunicare, all'Autorità, alcuna delle informazioni inerenti alla gestione del servizio medesimo.
5. Pertanto, con deliberazione 110/2012/S/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Autogas Orobica per l'accertamento della violazione delle citate disposizioni in materia di obblighi informativi nei

- confronti dell'Autorità e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
6. Successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio, il 16 aprile 2012, la società ha formulato istanza (prot. Autorità 11658) di essere sentita in audizione finale dinanzi al Collegio e di accedere ai documenti del procedimento, accesso consentito con nota 18 aprile 2012 (prot. Autorità 12089).
  7. Con nota del 9 luglio 2012 (prot. Autorità 20784), la società ha presentato memoria difensiva.
  8. In data 26 febbraio 2013 (prot. Autorità 7790), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società ulteriori informazioni ai fini dell'istruttoria. Con nota 27 marzo 2013 (prot. Autorità 11889) la società, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dava conto del numero di clienti finali serviti nella frazione di Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme (49 utenze), nonché dell'avvenuta cessazione dell'attività (in seguito alla prevista estensione della rete di distribuzione del gas naturale) e della debita riconsegna dell'impianto, entrambe intervenute in data 28 agosto 2012.
  9. Con nota 17 marzo 2017 (prot. Autorità 10382), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
  10. In data 25 maggio 2017, si è svolta l'audizione finale della società innanzi al Collegio. Con nota 26 maggio 2017 (prot. Autorità 18821), la società ha documentato che il fatturato rilevante, realizzato nel 2011, è pari a 26.006,93 euro.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### *Contesto normativo*

11. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (Anagrafica Operatori) e prevedendo, contestualmente, l'obbligo, in capo agli esercenti, di inviare, all'Autorità, una serie di informazioni anagrafiche elencate nell'articolo 4, nonché tutte le relative variazioni, ai sensi del successivo articolo 6.
12. Del pari, con specifico riferimento al settore di attività della società, sancivano analoghi obblighi già l'articolo 15, commi 1 e 2 della deliberazione 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04, a sua volta riprodotto nell'articolo 7, comma 8, della RTDG.
13. In particolare, l'articolo 15, della deliberazione 237/00, prescriveva, all'esercente il servizio di distribuzione, di trasmettere, all'Autorità, entro il mese di ottobre di ciascun anno, i dati e le informazioni relative all'attività di distribuzione e fornitura ai clienti del mercato vincolato, sulla base di un apposito questionario (comma 1). La medesima disposizione, al successivo comma 2, prescriveva, altresì, all'esercente, di comunicare, all'Autorità, ogni

variazione, intervenuta successivamente alla trasmissione del questionario, relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

14. Negli stessi termini, gli articoli 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e 7, comma 8, della RTDG ponevano, in capo ai distributori, inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute, l'obbligo di comunicare, all'Autorità, la variazione dei dati relativi alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla presentazione della proposta tariffaria.

#### Argomentazioni della società

15. Nella memoria del 9 luglio 2012, la società ha richiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per le seguenti ragioni (richiamate anche in sede di audizione finale innanzi al Collegio).
16. La società contesta in radice di essere soggetta agli obblighi informativi la cui violazione ha formato oggetto di contestazione.
17. A parere di Autogas Orobica, solo a far data dal 2009 (ai sensi della deliberazione ARG/gas 159/08 e non anche a far data dalla deliberazione 237/00), l'Autorità avrebbe posto gli obblighi informativi in capo ai distributori di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, a condizione che il numero di clienti serviti non sia inferiore a cinquanta e che i contratti con i medesimi prevedano vincoli di esclusiva di durata superiore a cinque anni (articolo 80, comma 4, deliberazione ARG/gas 159/08). Prima di quella data, la categoria di distributori soggetti a tali obblighi non era stata invece definita, con ciò dovendosi dedurre che la particolare categoria cui appartiene la società (ovvero quella dei distributori di GPL a mezzo di reti canalizzate) non era inclusa tra quelle sottoposte all'obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 15, della deliberazione 237/00. A parere della società, non troverebbe applicazione, al caso di specie, nemmeno l'articolo 80, della deliberazione ARG/gas 159/08, per le seguenti ragioni: anzitutto, perché a quella data la concessione per il servizio di distribuzione, nella frazione di Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme, era scaduta e la società continuava a svolgere il servizio in via di mero fatto; in secondo luogo, perché i clienti serviti nel 2012 erano solo 49 (mentre nel 2000 erano appena 30) e, in terzo luogo, perché nessuno dei predetti contratti prevedeva vincoli di esclusiva (dati ed informazioni confermati con la citata nota del 26 febbraio 2013).
18. La società ritiene, altresì, che, nella denegata ipotesi che l'Autorità imputasse alla medesima gli obblighi informativi che si assumono violati, dovrebbe tenersi conto del fatto che si tratta di mere violazioni di tipo formale. Inoltre l'Autorità dovrebbe tenere conto della particolare tenuità del fatto desumibile dal contenuto numero di clienti serviti e dal fatto che la società non è mai stata sanzionata prima dall'Autorità.

### Valutazione giuridica delle argomentazioni della società

19. Le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione della società non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
20. Autogas Orobica era soggetta all'obbligo di rendere all'Autorità le informazioni e i dati prescritti sin dalla deliberazione 237/00, in quanto l'articolo 2 ricomprendeva, nell'ambito di applicazione della deliberazione, tutti i distributori di gas, includendovi, perciò, sia i distributori di gas naturale che coloro che provvedono "all'attività di fornitura di altri tipi di gas distribuiti a mezzo di reti urbane" (articolo 2). Pertanto, fin dal 2001, la società era soggetta ai predetti obblighi informativi.
21. È evidentemente priva di consistenza la pretesa della società di essere esclusa dall'ambito di applicazione di tali previsioni per la sola ragione che le previsioni del 2000 (come pure quelle della deliberazione 173/04) non avevano precisato che le predette reti urbane dovessero intendersi come quelle dotate delle caratteristiche che sarebbero state specificate nella successiva RTDG e che ricomprendono le reti canalizzate gestite da Autogas Orobica.
22. Quanto agli argomenti spesi per sostenere che il servizio di distribuzione svolto dalla società non sarebbe ricompreso nell'ambito di applicazione della predetta RTDG e degli obblighi informativi di cui all'articolo 80, si osserva quanto segue.
23. La disposizione di cui all'articolo 80 elenca unicamente una serie di presupposti in presenza dei quali l'impresa distributrice è sottoposta ai criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio ivi descritti, ma non ha nulla a che vedere con l'obbligo di rendere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, della RTDG, che grava, invece, su tutte le imprese distributrici senza distinzione di sorta. Pertanto, l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 80 e seguenti incide, unicamente, sull'applicabilità alle imprese della Sezione III, della RTDG, ma non anche sull'obbligo enunciato dall'articolo 7, della medesima deliberazione.
24. Peraltro, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, fa espressamente salva l'applicazione della deliberazione GOP 35/08 che, in via generale, pone l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori dell'Autorità e di trasmissione delle informazioni e dati ivi elencati in capo a tutti gli esercenti i servizi regolati dall'Autorità (a prescindere dalla validità o invalidità del titolo in forza del quale il servizio è prestato).
25. La mancata iscrizione di Autogas Orobica all'Anagrafica operatori e la mancata trasmissione di alcuna delle informazioni d'obbligo inerenti al servizio di distribuzione e fornitura di GPL, svolto dall'esercente nella frazione di Frasnadello, evidenziano, dunque, la responsabilità della medesima società per la violazione delle disposizioni richiamate, dal 1 novembre 2001 al 28 agosto 2012.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

26. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Autogas Orobica ha disatteso disposizioni preordinate ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità. In particolare, le condotte contestate hanno permesso, alla società, di poter svolgere, dal 1 novembre 2001 al 28 agosto 2012, il servizio di fornitura e distribuzione di GPL, nella frazione Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme (sia pure per un numero limitato di utenti pari a circa 30 nel 2000 e 49 nel 2012) senza consentire, all'Autorità, di verificare l'applicazione della regolazione relativa anche a profili non tariffari.
28. Con riferimento alla *opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
29. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha dichiarato, in sede di audizione finale innanzi al Collegio e documentato, con nota 26 maggio 2017 (prot. Autorità 18821), di aver realizzato, nell'anno 2011, un fatturato rilevante pari a 26.006,93 euro.
31. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00)

#### DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di L'Autogas Orobica S.p.a., degli articoli 4 e 6 della deliberazione GOP 35/08, dell'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione 237/00, dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e dell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, nei termini di cui in motivazione;
2. di irrogare, a L'Autogas Orobica S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare, a L'Autogas Orobica S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure

mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a L’Autogas Orobica S.p.a., di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all’indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di comunicare il presente provvedimento a L’Autogas Orobica S.p.a., mediante pec all’indirizzo [autogasorobica@pec.it](mailto:autogasorobica@pec.it), all’avv. Fabio Todarello e all’avv. Andrea Conforto tramite mail a [fabio.todarello@milano.pecavvocati.it](mailto:fabio.todarello@milano.pecavvocati.it) e [andrea.conforto@milano.pecavvocati.it](mailto:andrea.conforto@milano.pecavvocati.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*